



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 234 del 16/07/2013 – 23/07/2013 Udienza pubblica del 02/07/2013
Massima n. 1:	Titolo Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia - Interventi tardivi - Soggetti che non sono titolari di potestà legislativa - Inammissibilità degli interventi. Testo Va rilevata, nella questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”, sollevata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per violazione degli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, l’inammissibilità degli interventi dell'Unione degli ordini forensi della Sicilia e del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto effettuati oltre il termine, di natura perentoria, previsto dagli artt. 25 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e da soggetti che non sono titolari di potestà legislativa.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 art. 1 e relativa Tabella allegata decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 art. 2, co. 1 decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 art. 3, co. 1
Massima n. 2 :	Titolo Ordinamento giudiziario - Soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova - Concentrazione degli affari giudiziari nel Tribunale di Udine - Mancata previsione del Tribunale di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Censure riferite a parametri che non riguardano le competenze regionali e non ridondano su di esse - Inammissibilità delle questioni.



	<p>Testo</p> <p>Va rilevata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, che dispongono la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, concentrando tutti gli affari al Tribunale ordinario di Udine, senza prevedere come ufficio di sorveglianza il Tribunale ordinario di Tolmezzo. Ed invero, stante la sussistenza della riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario, ai sensi dall'art. 108, primo comma della Costituzione, le suddette censure sono riferite a parametri che esulano dalle competenze regionali e non eccedono su di esse.</p> <p>Ed invero, l'asserita violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e stante che la ricorrente non ha assolto l'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione ai fini della dimostrazione della ridondanza sulle proprie competenze.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio :</p> <p>decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 art. 1 e relativa Tabella allegata decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 art. 2, co. 1 decreto legislativo 07/09/2012, n. 155 art. 3, co. 1</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 72, co. 4 Costituzione art. 76 Costituzione art. 77</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

